

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 590**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente:  
«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 gennaio 2006)**

---

## ***RELAZIONE ILLUSTRATIVA***

### ***SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE:***

***“MODIFICHE AL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N. 398, RECANTE L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO”.***

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, recante “modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le strutture organizzative del Ministero dell’Interno”.

La finalità del provvedimento in esame è quella di disegnare una nuova configurazione del Ministero dell’interno, necessaria a renderne compatibile la struttura con le trasformazioni intervenute nel frattempo e a riequilibrare le diverse componenti dell’Amministrazione in relazione all’avvenuto passaggio al modello dipartimentale.

Com’è noto il Ministero dell’Interno è stato interessato da un rinnovamento organizzativo e funzionale conseguente al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.

Ne è derivato un modello organizzativo imperniato sull’accorpamento delle tradizionali direzioni generali, in quattro dipartimenti, corrispondenti alle

funzioni finali fondamentali, attribuite al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 citato.

Il disegno tuttavia ha rivelato limiti e difficoltà per la peculiarità dell'ordinamento dell'Amministrazione dell'interno.

A differenza degli altri dicasteri, infatti, il Ministero dell'Interno svolge compiti di interesse generale della comunità nazionale, attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia e l'incolumità fisica delle persone e dei beni, la promozione e lo sviluppo delle comunità locali nonché la tutela dei cittadini.

Di qui, dunque, una legislazione di carattere speciale che concorre a definire un'Amministrazione di cui sono anima ed espressione le tre componenti tradizionali dell'amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tuttavia, la riorganizzazione attuata con d.P.R. n. 398/2001, ai sensi del citato decreto legislativo n. 300, sulla base della individuazione di aree di competenze omogenee, si è rivelata, nel tempo, funzionalmente non idonea in relazione al perseguimento della missione del Dipartimento degli Affari interni e territoriali.

Dei quattro dipartimenti previsti dal regolamento di organizzazione n. 398/2001, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, svolgono compiti finali e strumentali.

Le funzioni stesse, tuttavia, esauriscono la loro efficacia all'interno dei rispettivi Dipartimenti, risultando limitate, esclusivamente, al soddisfacimento dei bisogni strumentali connessi con le missioni istituzionali agli stessi demandate.

Questi due Dipartimenti, infatti, gestiscono anche il relativo personale, rappresentato dalla Polizia di Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in funzione, rispettivamente, della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza sociale dei cittadini da qualsiasi tipo di aggressione, che riguardi l'incolumità fisica e dei relativi beni come, ad esempio, in occasione di calamità naturali.

Il Dipartimento Affari interni e territoriali, invece, si discosta nettamente dagli altri dipartimenti. Ad esso competono sia funzioni strumentali per il perseguimento degli interessi dell'intera amministrazione, sia compiti finali, rappresentati dall'organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione e semplificazione degli apparati burocratici, nonché dalla promozione e dallo sviluppo delle comunità locali, in un quadro di più intensa collaborazione con il Governo locale che sempre più caratterizza il ruolo istituzionale degli Uffici del Governo sul territorio.

In conseguenza dell'adozione di tale modello organizzativo, il Dipartimento Affari interni e territoriali, che dovrebbe invero avvalersi delle proprie risorse per la realizzazione compiuta del sistema delle autonomie, finisce per essere prevalentemente assorbito da esigenze di natura strumentale dell'intera amministrazione. Inoltre, l'attribuzione dei compiti strumentali a due direzioni centrali operanti all'interno del Dipartimento risulta del tutto inadeguata rispetto all'obiettivo che esso deve perseguire: la provvista di risorse non limitata alle esigenze del Dipartimento, nel quale le relative funzioni amministrative sono collocate, ma estesa trasversalmente all'intera Amministrazione.

E' apparsa quindi ineludibile l'istituzione di un quinto dipartimento.

A tale fine con il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, di modifica del decreto legislativo n. 300/99 si è provveduto a modificare l'art. 14, comma 2,

del decreto legislativo n. 300, inserendo tra le funzioni svolte dal Ministero anche quelle concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e alla promozione e allo sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

L'istituzione di un nuovo dipartimento si rende necessaria al fine di assicurare l'esercizio organico delle funzioni tipiche dell'amministrazione dirette alla tutela degli interessi generali della comunità nazionale e attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla salvaguardia e all'incolumità fisica delle persone e dei beni, alla promozione e allo sviluppo delle comunità locali.

Tali obiettivi si realizzano anche attraverso un'adeguata politica del personale dell'Amministrazione civile, risorsa quest'ultima fondamentale e necessaria per il funzionamento di tutte le componenti dell'amministrazione sia in sede centrale che periferica.

Conseguentemente con il suddetto decreto legislativo n. 317/2003, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le strutture organizzative del Ministero dell'Interno, si è provveduto alla modifica dell'art. 15, comma 1, del più volte richiamato decreto legislativo n. 300, prevedendo che il Ministero dell'Interno possa organizzarsi sulla base di cinque dipartimenti, anziché degli attuali quattro.

La riforma persegue, quindi, finalità di alto profilo in quanto tende, attraverso l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture, non solo a recuperare operatività ed efficienza - in armonia con il processo di forte rinnovamento che sta investendo tutte le pubbliche amministrazioni - ma anche a rendere più percepibile la funzione di governo e di amministrazione generale dei funzionari prefettizi, che resta l'essenza stessa della professionalità del Prefetto.

Attraverso la revisione della organizzazione ministeriale, sarà dunque possibile procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del Ministero, e, al contempo, potrà essere garantita una maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

Il regolamento si compone di n. quattro articoli:

**Art. 1** Modifica l'art. 2, comma 1, del decreto n. 398/2001, prevedendo l'istituzione di un quinto dipartimento, ossia il "Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie", al quale sono demandati tutti i compiti afferenti alle politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e alla promozione e allo sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

**Art. 2** Modifica l'art. 3 del d.P.R. n. 398, scorporando dal Dipartimento Affari interni e territoriali le direzioni centrali che, in quanto svolgenti funzioni strettamente connesse ai compiti demandati alla nuova struttura dipartimentale, vengono allocate in quest'ultima.

**Art. 3** Il successivo articolo 3 disciplina l'organizzazione del nuovo Dipartimento.

Il Dipartimento si compone di tre Direzioni centrali: la Direzione centrale per le risorse umane, la Direzione centrale per la documentazione e la statistica e la Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

Dal Dipartimento dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dal Dipartimento dipende altresì l'Ufficio per i sistemi informativi

automatizzati che ha compiti in materia di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati. Tale Ufficio, al quale è preposto un Direttore, responsabile dei servizi informativi automatizzati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per il tipo di attività svolta, ha un ruolo che si rivolge alle varie strutture ministeriali.

Si prevede, inoltre, che al Dipartimento sia preposto un Capo Dipartimento, coadiuvato da un Vice Capo, con funzioni vicarie ed un altro vice Capo a cui è affidata anche la responsabilità della Direzione Centrale per le risorse umane.

Al Dipartimento fa capo, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione.

All'Ispettorato generale di amministrazione sono attribuiti compiti in materia di controlli, ispezioni ed inchieste amministrative, su incarico del Ministro dell'Interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'Interno. All'Ufficio è preposto un Prefetto, coadiuvato da un numero di Ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro Prefetti, ivi compresi un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.

**Art. 4** Contiene la clausola di invarianza della spesa.

## RELAZIONE TECNICO -NORMATIVA

### **A) Analisi di impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente, del quadro normativo di riferimento e ratio dell'intervento**

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e il regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398., hanno disegnato un modello organizzativo imperniato sull'accorpamento delle tradizionali direzioni generali, in quattro dipartimenti, corrispondenti alle funzioni finali fondamentali, attribuite al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 citato.

Tuttavia, la riorganizzazione attuata con d.P.R. n. 398/2001, sulla base della individuazione di aree di competenze omogenee, si è rivelata, nel tempo, funzionalmente non idonea in relazione al perseguimento della missione del Dipartimento degli Affari interni e territoriali.

Con il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, di modifica del decreto legislativo n. 300/99 si è provveduto a modificare l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 300, inserendo tra le funzioni svolte dal Ministero anche quelle concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e alla promozione e allo sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

L'istituzione di un nuovo dipartimento si è resa necessaria al fine di assicurare l'esercizio organico delle funzioni tipiche dell'amministrazione dirette alla tutela degli interessi generali della comunità nazionale e attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla salvaguardia e all'incolumità fisica delle persone e dei beni, alla promozione e allo sviluppo delle comunità locali.



**B) Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

**C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale.**

Il provvedimento è pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni come delineati dalla riforma costituzionale n. 3/2001.

**D) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali**

E' stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

**E) Elementi di drafting e linguaggio normativo**

**Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative

**Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento**

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di regolamento.

**Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Dalle disposizioni dello schema di regolamento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

## RELAZIONE TECNICA

La nuova organizzazione, scaturente dall'attuazione delle previsioni contenute nel d. lgs. n. 317/2003, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che non è prevista l'istituzione di nuove qualifiche funzionali o posizioni dirigenziali.

Infatti, il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale da attribuire a Prefetti è da considerarsi nell'ambito della dotazione organica complessiva (156 unità); pertanto, la posizione di capo del nuovo Dipartimento è già ricompresa nella predetta dotazione organica (di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139/2000 recante "Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia", come modificata dal decreto ministeriale 4 ottobre 2002, n. 243).

A riguardo, si rappresenta che la previsione di due vice capi Dipartimento è in perfetta sintonia con l'assetto ordinamentale delineato dal d. P.R. n. 398/2001, che prevede anche per gli altri dipartimenti del Ministero dell'interno che il capo Dipartimento sia coadiuvato da due vice capi dipartimento ad uno dei quali è affidato l'espletamento delle funzioni vicarie. L'altro vice capo dipartimento invece coincide con la figura già esistente del Direttore centrale per le risorse umane.

Anche per quanto concerne l'articolazione interna dell'istituendo Dipartimento, si fa presente che nello stesso andranno a confluire quelle Direzioni centrali di cui si compone attualmente il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, che svolgono funzioni omogenee, secondo una logica di aggregazione di settori che hanno tra di loro carattere di complementarietà ed interdipendenza; pertanto la nuova organizzazione non comporta alcun onere sotto il profilo organizzativo, logistico e di risorse umane, tenuto conto che si fa fronte alle nuove esigenze con personale della carriera prefettizia e delle altre qualifiche attualmente in servizio.

Per quanto concerne poi un eventuale incremento degli oneri derivante dall'attribuzione di trattamenti economici più elevati, in relazione alle posizioni di maggiore responsabilità di capo e vice capo del nuovo Dipartimento, si fa presente che l'art. 28 del decreto legislativo n. 139/2000, recante "Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia" ha previsto che il trattamento economico fondamentale

accessorio è oggetto di procedimento negoziale. Inoltre, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato il primo accordo di categoria relativo al biennio 2000-2001, di cui al d.P.R. 23 maggio 2001 n. 316, ha istituito il fondo per il finanziamento di dette retribuzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 32 del già richiamato decreto legislativo n. 139/2000, stabilendo le modalità di finanziamento dello stesso.

Peraltro, il recente accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, recepito con d.P.R. 1° agosto 2003, n. 252, valido per gli aspetti economici 2002-2003, nulla ha mutato sulla destinazione delle risorse certe allocate nel Fondo anzidetto per la retribuzione di posizione e di risultato prevedendo, inoltre, un incremento pro-capite delle stesse.

Pertanto, può escludersi che i maggiori oneri derivanti determinino una eccedenza di spesa rispetto alle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 139/2000, in quanto gli oneri stessi verranno finanziati ricorrendo ad una eventuale riduzione della retribuzione di risultato.

Da quanto sopra emerge, dunque, che il trattamento economico accessorio dei dirigenti è correlato alle risorse finanziarie disponibili e, pertanto, dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come si evince dall'allegata tabella, nella quale la quantificazione degli oneri da finanziare con le risorse certe del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 32 citato, è stata aggiornata con riferimento al d.P.R. n. 252/2003 sopra richiamato.

RELAZIONE TECNICA

Dalla annessa tabella si evince che il trattamento economico fisso spettante al Capo Dipartimento o al Vice Capo Dipartimento è quello percepito dal Prefetto titolare di sede ovvero dal Direttore Centrale con o senza incarico di particolare rilevanza; le uniche voci differenti riferiscono esclusivamente alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato che per il Capo Dipartimento viene individuata come posizione funzionale a) con maggiorazione, mentre quello del Prefetto titolare di sede di particolare rilevanza con la lettera b) con maggiorazione.

Per il Vice Capo Dipartimento detta posizione funzionale viene individuata nella lettera b) con maggiorazione, mentre quella del Prefetto titolare di sede nella lettera b).

Per il finanziamento di dette retribuzioni di posizione e di risultato ammontanti ad euro 8.146,26 si fa ricorso alle somme certe che alimentano il fondo di cui all'art. 20 del D.P.R. 23/5/2001, n. 316 come richiamato dall'art. 15 del D.P.R. 01/08/2003, n. 252.

TRATTAMENTO ECONOMICO 13 MESI CAPO DIPARTIMENTO		TRATTAMENTO ECONOMICO 13 MESI PREFETTO TITOLARE DI SEDE DI PARTICOLARE RILEVANZA	
Stipendio	79.260,00	Stipendio	79.260,00
Indenn. Integr. Speciale	-	Indenn. Integr. Speciale	-
Indenn. L. 121/81	11.374,13	Indenn. L. 121/81	11.374,13
Retribuz. Posizione	35.079,00	Retribuz. Posizione	29.754,00
Retribuz. Risultato	4.465,87	Retribuz. Risultato	3.848,61
<b>TOTALE</b>	<b>130.179,00</b>		<b>124.236,74</b>

<b>DIFFERENZA</b>	<b>5.942,26</b>
-------------------	-----------------

TRATTAMENTO ECONOMICO 13 MESI VICE CAPO DIPARTIMENTO		TRATTAMENTO ECONOMICO 13 MESI PREFETTO TITOLARE DI SEDE	
Stipendio	79.260,00	Stipendio	79.260,00
Indenn. Integr. Speciale	-	Indenn. Integr. Speciale	-
Indenn. L. 121/81	11.374,13	Indenn. L. 121/81	11.374,13
Retribuz. Posizione	29.754,00	Retribuz. Posizione	27.550,00
Retribuz. Risultato	3.848,61	Retribuz. Risultato	3.848,61
<b>TOTALE</b>	<b>124.236,74</b>		<b>122.032,74</b>

<b>DIFFERENZA</b>	<b>2.204,00</b>
-------------------	-----------------

Riepilogo oneri da finanziare con le risorse certe del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

Capo Dipartimento: € 5.942,26

Vice Capo Dipartimento € 2.204,00

**TOTALE € 8.146,26**

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### **Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti**

Il provvedimento prevede l'istituzione di un nuovo dipartimento al fine di assicurare l'esercizio organico delle funzioni tipiche dell'amministrazione dell'interno anche attraverso un'adeguata politica del personale dell'Amministrazione civile, risorsa quest'ultima fondamentale e necessaria per il funzionamento di tutte le componenti dell'amministrazione sia in sede centrale che periferica. Destinatari dell'intervento sono gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno.

### **Obiettivi e risultati attesi**

Il provvedimento persegue finalità di alto profilo in quanto tende, attraverso l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture, non solo a recuperare operatività ed efficienza - in armonia con il processo di forte rinnovamento che sta investendo tutte le pubbliche amministrazioni - ma anche a rendere più percepibile la funzione di governo e di amministrazione generale dei funzionari prefettizi, che resta l'essenza stessa della professionalità del Prefetto.

Attraverso la revisione della organizzazione ministeriale, sarà dunque possibile procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze del Ministero, e, al contempo, potrà essere garantita una maggiore speditezza dell'azione amministrativa.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per le Risorse Umane  
*Ufficio Relazioni Sindacali*

Prot. n. O.M. 2104 / 1540

Roma, 15 GIU. 2005

**UFFICIO PER GLI AFFARI LEGISLATIVI  
E LE RELAZIONI PARLAMENTARI  
SEDE**

**OGGETTO:** *Modifiche al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno.*

Si comunica, ai fini dell'emanazione del provvedimento in oggetto, che il giorno 6 maggio 2005 sono stati convocati presso questa Direzione Centrale i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative della carriera prefettizia, del comparto Ministeri nonché dell'Area 1 per la consultazione sulla proposta di istituzione di un Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Latorgese

**MODIFICHE AL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N. 398,  
RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI  
DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL MINISTERO  
DELL'INTERNO**

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

**VISTO l'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;**

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le strutture organizzative del Ministero dell'Interno";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..... ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del ..... ;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..... ;



Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

*(Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  
7 settembre 2001, n. 398)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:  
"e) Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie."

Art. 2

*(Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  
7 settembre 2001, n. 398)*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
- b) al comma 2, le lettere b), g) e h) sono soppresse;
- c) al comma 2, il secondo capoverso è soppresso;
- d) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

Art. 3

*(Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le  
risorse strumentali e finanziarie)*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è inserito il seguente:

“Art. 6-bis. (Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie).

1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

- a) politiche del personale dell'amministrazione civile;
- b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;
- c) sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;
- d) attività di documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo.

2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni:

- a) Direzione centrale per le risorse umane;
- b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
- c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.

3. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro vice Capo Dipartimento al quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dallo stesso Dipartimento dipende altresì l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati che svolge funzioni e compiti in materia di promozione, impiego

delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi automatizzati a cui è preposto un direttore che è responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.


5. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo per le esigenze organizzative, logistiche e del personale l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri Ministri o su richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di amministrazione è preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, ivi compresi un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e uno preposto all'Ispettorato centrale per i servizi archivistici.

#### Art. 4

##### *(Disposizioni finali)*

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1199/105

Roma, addi 30 dic 2005

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifiche al d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno."

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 3017/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO dell'INTERNO

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Carbone



# Consiglio di Stato

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 19 dicembre 2005*

N. della Sezione:  
3017-2005

**OGGETTO:**

MINISTERO DELL'INTERNO.  
*Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifiche al d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".*

*La Sezione*

Vista la relazione n. 21-  
21/A39 del 21 giugno 2005,

pervenuta a questa Sezione il 27 giugno successivo, con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Visto il parere istruttorio reso nell'Adunanza dell'11 luglio 2005;

Visti gli l'adempimenti dell'Amministrazione dell'interno trasmessi con nota n. 21-1/A 39 del 6 dicembre 2005;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna;

#### PREMESSO

1. Con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*") sono state definite, rispettivamente, le attribuzioni del Ministero dell'interno e la sua organizzazione (in particolare quella centrale è stata suddivisa in quattro dipartimenti).

Con il d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 ("*Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*") si è provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale del Ministero definendo la struttura e le funzioni dei quattro dipartimenti (denominati: "*per gli affari interni e territoriali*"; "*della pubblica sicurezza*"; "*per le libertà civili e l'immigrazione*"; "*dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*") e la loro articolazione nelle relative Direzioni e Uffici centrali.

Con il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317 (il cui art. 3 stabilisce che "*Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato*"), sono state poi apportate al decreto legislativo n. 300 del 1999 le seguenti modifiche: al comma 2 dell'articolo 14, relativo alle attribuzioni del Ministero, è stata aggiunta, la seguente lettera d-bis. "*organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero*"; all'articolo 15, relativo all'ordinamento del Ministero, il comma 1 è stato modificato stabilendo che il numero dei dipartimenti in cui esso è

organizzato, prima fissato nel massimo di quattro, “*non può essere superiore a cinque*”.

2. L'Amministrazione riferisce che quanto previsto dalla normativa ora citata è motivato dalla necessità di articolare diversamente le funzioni assegnate al Dipartimento per gli affari interni e territoriali. E' infatti emerso, essa argomenta, da un lato, che nell'ambito di questo Dipartimento le esigenze di natura strumentale dell'intera Amministrazione, relative alle politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali della amministrazione nel suo complesso, si sono rilevate prevalenti rispetto alle ulteriori funzioni proprie, con riguardo in particolare alla realizzazione del sistema delle autonomie, e, dall'altro, che è opportuno che i suddetti compiti strumentali abbiano una rilevanza adeguata rispetto all'obiettivo da perseguire, consistente nella migliore organizzazione, funzionamento e ammodernamento delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno, alla promozione e sviluppo delle attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

3. In questo contesto si colloca lo schema in esame che è stato predisposto in attuazione del d.lgs. n. 317 del 2003 per apportare le conseguenti modifiche al d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398.

Lo schema, che, come precisato nella nota dell'Amministrazione con cui viene chiesto il parere di questo Consiglio, è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso, è suddiviso in quattro articoli, recanti: la istituzione del quinto Dipartimento del Ministero denominato “*per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*” (art. 1); la soppressione delle parti dell'art. 3 del d.P.R. n. 398 del 2001, relative al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in cui è a questo conferita l'attribuzione ora assegnata al nuovo Dipartimento nonché istitutive, nell'ambito dello stesso Dipartimento per gli affari interni e territoriali, delle Direzioni centrali e Uffici incaricati delle

funzioni e compiti con cui è esercitata la detta attribuzione (art. 2); la specificazione delle funzioni e dei compiti assegnati al nuovo Dipartimento, la istituzione nel suo ambito di tre Direzioni centrali e dell'Ispettorato generale di amministrazione, la organizzazione di vertice del Dipartimento (con la previsione di un Capo Dipartimento e di due vice Capo Dipartimento), la dipendenza dal Dipartimento della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno (art. 3); le disposizioni finali, con cui si stabilisce che *“L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”* (art. 4).

Su quanto così statuito con l'articolo 4 l'Amministrazione riferisce in particolare allegando una *“Relazione tecnica”*. In questa si conclude che gli oneri per il trattamento economico del Capo e dei vice Capo del nuovo Dipartimento non determinano una eccedenza di spesa, in quanto coperti a carico delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, istituito ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (*“Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della l. 28 luglio 1999, n. 266”*) e successive modifiche e integrazioni.

#### CONSIDERATO

1. Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999; in particolare a norma degli articoli 4 e 5 recanti disposizioni di carattere generale sulla organizzazione dei ministeri (e con riferimento agli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'interno).

Il citato art. 4 stabilisce che all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e dei dipartimenti dei ministeri si provvede, non dovendo ciò *“comunque comportare incrementi di spesa”*, con regolamenti o decreti del Ministro *“emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”*, e perciò con decreto del Presidente della Repubblica, previa



deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), e che si applica "l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59", per il quale devono essere sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Al riguardo la Sezione, con parere istruttorio reso nell'Adunanza dell'11 luglio 2005, ha sospeso l'emissione del parere per chiedere all'Amministrazione dell'interno gli atti relativi al previsto avviso delle organizzazioni sindacali; in questo contesto istruttorio è stata chiesta altresì la valutazione tecnica resa dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema in esame, con particolare riguardo al vincolo della invarianza della spesa, nonché gli atti relativi al concerto del Ministro della funzione pubblica.

Con nota n. 21-1/A39, in data 6 dicembre 2005, il Ministero dell'interno – Affari legislativi e relazioni parlamentari, ha adempiuto alle richieste istruttorie, trasmettendo: la valutazione tecnica resa dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; - la comunicazione relativa all'avvenuta convocazione delle organizzazioni sindacali; - il concerto reso dal Dipartimento della funzione pubblica.

3. La tecnica del decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317, nella parte in cui modifica l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, appare ispirata al criterio di redistribuire su cinque dipartimenti la gamma di attribuzioni in precedenza organizzate su quattro, a parità di oneri complessivi. Infatti, l'art. 2 dello schema in esame, provvede a sopprimere, nell'art. 3 del d.P.R. n. 398 del 2001 tutti i riferimenti alle direzioni centrali che nel Dipartimento affari interni e territoriali svolgono i compiti demandati alla nuova struttura dipartimentale, istituita con l'art. 1. Il nuovo Dipartimento viene così a comporsi delle tre Direzioni centrali spostate dal Dipartimento affari interni; ad esso fanno capo anche la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, l'Ufficio per i sistemi informativi e

l'Ispettorato generale di amministrazione. Effettivamente, ad un primo esame, sembrerebbe che gli unici oneri aggiuntivi netti, relativi al personale, siano solo quelli derivanti dai trattamenti per il capo dipartimento e per i suoi due vice, oneri per i quali viene offerta una indicazione di copertura verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: non vi sono infatti incrementi nelle piante organiche per alcun profilo funzionale e dirigenziale.

Resterebbe da verificare se la nuova articolazione dipartimentale non comporti oneri aggiuntivi di natura organizzativa e logistica; tuttavia per tali oneri non vi è alcuna esplicita previsione nella legge delega, dove è prevista una generica clausola di invarianza della spesa; nè tali oneri sono in qualche modo considerati nella relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. E' quindi da presumere che questo tipo di oneri verrà fronteggiato con le ordinarie dotazioni dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi, già allocate presso le unità di base che alimentavano le strutture trasferite al nuovo Dipartimento.

Si tratta di una scelta tecnica alquanto discutibile sul piano di una buona tecnica legislativa di copertura degli oneri correnti, della quale tuttavia non si può che prendere atto, anche in considerazione del suo uso alquanto generalizzato nella recente legislazione di spesa.


P. Q. M.

La Sezione esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello schema in esame.

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Liva Barberio Corsetti)  
*Liva Barberio Corsetti*

Per estratto dal Verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)

*Licia Grassucci*



27-1/1933

# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 7058/05

Roma, addi 5 agosto 2005

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di d.P.R. concernente "Regolamento recante modifiche al d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 3017/05 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO INTERNO

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

*Stefano Granucci*





# *Consiglio di Stato*

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza dell'11 luglio 2005*

N. della Sezione:  
3017-2005

**OGGETTO:**

MINISTERO DELL'INTERNO.  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “*Regolamento recante modifiche al d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*”.

***La Sezione***

Vista la relazione n. 21-  
21/A39 del 21 giugno 2005,

pervenuta a questa Sezione il 27 giugno successivo, con la quale il Ministero dell'interno, Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino;

PREMESSO

1. Con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*) sono state definite, rispettivamente, le attribuzioni del Ministero dell’interno e la sua organizzazione (in particolare quella centrale è stata suddivisa in quattro dipartimenti).

Con il d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (*“Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”*) si è provveduto a disciplinare l’organizzazione centrale del Ministero definendo la struttura e le funzioni dei quattro dipartimenti (denominati: *“per gli affari interni e territoriali”*; *“della pubblica sicurezza”*; *“per le libertà civili e l’immigrazione”*; *“dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”*) e la loro articolazione nelle relative Direzioni e Uffici centrali.

Con il decreto legislativo 30 ottobre 2003, n. 317 (il cui art. 3 stabilisce che *“Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”*), sono state poi apportate al decreto legislativo n. 300 del 1999 le seguenti modifiche: al comma 2 dell’articolo 14, relativo alle attribuzioni del Ministero, è stata aggiunta, la seguente lettera d-bis. *“organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell’amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero”*; all’articolo 15, relativo all’ordinamento del Ministero, il comma 1 è stato modificato stabilendo che il numero dei dipartimenti in cui esso è organizzato, prima fissato nel massimo di quattro, *“non può essere superiore a cinque”*.

2. L'Amministrazione riferisce che quanto previsto dalla normativa ora citata è motivato dalla necessità di articolare diversamente le funzioni assegnate al Dipartimento per gli affari interni e territoriali. E' infatti emerso, essa argomenta, da un lato, che nell'ambito di questo Dipartimento le esigenze di natura strumentale dell'intera Amministrazione, relative alle politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali della amministrazione nel suo complesso, si sono rilevate prevalenti rispetto alle ulteriori funzioni proprie, con riguardo in particolare alla realizzazione del sistema delle autonomie, e, dall'altro, che è opportuno che i suddetti compiti strumentali abbiano una rilevanza adeguata rispetto all'obiettivo da perseguire, consistente nella migliore organizzazione, funzionamento e ammodernamento delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno, alla promozione e sviluppo delle attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

3. In questo contesto si colloca lo schema in esame che è stato predisposto in attuazione del d.lgs. n. 317 del 2003 per apportare le conseguenti modifiche al d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398.

Lo schema, che, come precisato nella nota dell'Amministrazione con cui viene chiesto il parere di questo Consiglio, è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso, è suddiviso in quattro articoli, recanti: la istituzione del quinto Dipartimento del Ministero denominato "*per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*" (art. 1); la soppressione delle parti dell'art. 3 del d.P.R. n. 398 del 2001, relative al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in cui è a questo conferita l'attribuzione ora assegnata al nuovo Dipartimento nonché istitutive, nell'ambito dello stesso Dipartimento per gli affari interni e territoriali, delle Direzioni centrali e Uffici incaricati delle funzioni e compiti con cui è esercitata la detta attribuzione (art. 2); la specificazione delle funzioni e dei compiti assegnati al nuovo Dipartimento, la

istituzione nel suo ambito di tre Direzioni centrali e dell'Ispettorato generale di amministrazione, la organizzazione di vertice del Dipartimento (con la previsione di un Capo Dipartimento e di due vice Capo Dipartimento), la dipendenza dal Dipartimento della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno (art. 3); le disposizioni finali, con cui si stabilisce che *“L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”* (art. 4).

Su quanto così statuito con l'articolo 4 l'Amministrazione riferisce in particolare allegando una *“Relazione tecnica”*. In questa si conclude che gli oneri per il trattamento economico del Capo e dei vice Capo del nuovo Dipartimento non determinano una eccedenza di spesa, in quanto coperti a carico delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, istituito ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (*“Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della l. 28 luglio 1999, n. 266”*) e successive modifiche e integrazioni.

#### CONSIDERATO

1. Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999; in particolare a norma degli articoli 4 e 5 recanti disposizioni di carattere generale sulla organizzazione dei ministeri (e con riferimento agli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'interno).

Il citato art. 4 stabilisce che all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e dei dipartimenti dei ministeri si provvede, non dovendo ciò *“comunque comportare incrementi di spesa”*, con regolamenti o decreti del Ministro *“emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”*, e perciò con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il

Ministro del tesoro (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), e che si applica "l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59", per il quale devono essere sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Al riguardo la Sezione osserva che in atti non risulta il previsto concerto del Ministro dell'economia e delle finanze né documentazione sull'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali.

Il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, richiamato nelle premesse dello schema in esame, può ritenersi acquisito nel contesto dell'esame preliminare dello schema di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri svolto, come indicato dall'Amministrazione, il 15 giugno scorso.

Non così per l'avviso delle organizzazioni sindacali del tutto mancante in atti pur se citato nelle premesse allo schema senza, peraltro, indicazioni sulla data e sul contenuto.

La Sezione ritiene perciò di dover sospendere l'emissione del parere affinché l'Amministrazione trasmetta a questo Consiglio gli atti relativi al detto avviso delle organizzazioni sindacali e, ciò considerato, ritiene con l'occasione di dover anche acquisire dall'Amministrazione la valutazione tecnica resa dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema in esame, vista la sua rilevanza con particolare riguardo al rispetto del vincolo della invarianza degli oneri, nonché gli atti relativi al concerto del Ministro per la funzione pubblica anche richiamato nelle premesse allo schema.

**P.Q.M.**

Sospende l'emissione del parere in attesa degli adempimenti di cui in motivazione

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Liva Barberio Corsetti)



Per estratto dal Verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)

